

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Ivano Massaro

Protocollo N° ASS/VET/03/10631

data 14 MAR. 2003

Let. 438
AC/ac

Ai Responsabili Servizi Veterinari
Aziende U.S.L. Regione Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Medicinali veterinari contenenti sostanze ormonali.

in riferimento alla richiesta presentata dall'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, U.O.D. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, relativa alla emanazione di istruzioni operative da utilizzare in corso delle verifiche ad esempio negli allevamenti equini, nei centri di incremento ippico, negli impianti di riproduzione di equidi sulla **detenzione** per la successiva somministrazione in allevamento di medicinali veterinari contenenti **sostanze** ormonali, il Servizio Veterinario scrivente comunica quanto segue.

Come ben precisato nella citata richiesta, la normativa di riferimento;

- 1, Il D.L.VO 4 agosto 1999, n. 336 "Attuazione delle direttive 96/22/CE e S6/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta - agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti";

2. Circolare del Ministero della Sanità 29 settembre 2000, n.14 "Linee guida applicative del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336";
3. Circolare della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 15 maggio 2001 " Il D.L.vo 4 agosto 1999, n, 336 "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta - agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti" ;
non consente di detenere presso tali impianti scorte di medicinali veterinari contenenti sostanze ad attività ormonale, anche se questi allevamenti sono autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali in base all'art. 34 del D.L.vo 119/92,

Divieto che sussiste indipendentemente dalla "entità" della scorta richiesta.

Il D.L.vo 336/99 prevede un sistema di controlli volti a garantire la massima sicurezza alimentare al consumatore.

- Viene consentito l'uso in deroga di medicinali veterinari contenenti sostanze ormonali sia per fini terapeutici che zootecnici ma nel rispetto di una vera e propria procedura dettata dagli artt. 4 e 5 del D.L.vo 336/99:

- (a) Prescrizione con ricetta in triplice copia non ripetibile (quadruplica: DM 28 settembre 1993);
- (b) Somministrazione effettuata direttamente da un Medico Veterinario o, se trattamenti per via orale, sotto la sua diretta responsabilità;
- (c) Somministrazione effettuata ad animali chiaramente identificati;
- (d) Comunicazione, entro 3 giorni, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, da parte del Medico Veterinario che ha effettuato il trattamento o che ne ha la responsabilità;
- (e) Contestuale registrazione dei trattamenti su registro presente in allevamento, eccetto per i trattamenti effettuati non direttamente ma sotto la diretta responsabilità (7 giorni dall'inizio del trattamento D.L.vo 119/92);
- (f) Conservazione delle ricette numerate in progressivo.

Appare necessario inoltre chiarire che non risultano norme che obbligano alla contestualità della prescrizione veterinaria alla visita in allevamento. Pertanto ad esempio per il caso proposto, trattandosi per lo più di trattamenti zootecnici, potrebbero essere effettuate le prescrizioni veterinarie, in triplice copia non ripetibile, in base ad un programma definito di trattamento che preveda comunque l'acquisto del medicinale (spedizione delle singole ricette) in funzione dell'ingresso degli animali che il Medico Veterinario deve trattare,

Trattandosi di prescrizioni medico - veterinarie di trattamento, non essendo possibile l'approvvigionamento in scorta di questi medicinali veterinari, la loro compilazione dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal DM 28 settembre 1993 "Approvazione del modello di ricetta medico - veterinaria" e quindi dovrà essere rilasciata singola ricetta per ogni destinatario della fornitura (proprietario di uno o più animali).

Distinti saluti

